

MM 21/2022

Mandato di prestazione alla Cooperativa elettrica di Faido (CEF) per la gestione e il servizio di approvvigionamento idrico nel comprensorio del Comune di Faido (escluso il comprensorio AAP della Degagna di Fichengo)

Gentile signora Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

Premessa

Nel 2012 il CC approvava la convenzione tra il Comune di Faido e la CEF relativa alla fornitura e distribuzione di acqua potabile al dettaglio per uso pubblico, domestico, artigianale e industriale, come pure per la lotta antiincendio nel perimetro di distribuzione del comprensorio comunale (infrastrutture delle Aziende comunali dei già Comuni di Chiggiogna, Rossura, Calonico, Osco, Mairengo, Calpiogna, Campello, Anzonico, Cavagnago e Chironico) che coincideva, di regola, con quella della zona edificabile del piano regolatore e al dì fuori della stessa, qualora il Comune si era impegnato in tal senso e in casi speciali.

Vista l'acquisizione dell'acquedotto del Patriziato di Faido (cfr. MM 19/2022) e sulla scorta dell'esperienza maturata in questi anni, si è ritenuto opportuno sottoporre al lodevole Consiglio comunale il presente mandato di prestazione tra il Comune di Faido e la CEF per la gestione e il servizio di approvvigionamento idrico nel comprensorio del Comune di Faido, escluso il comprensorio AAP della Degagna di Fichengo (Carì-Prodör), in quanto di competenza della Degagna.

L'impostazione del mandato rimane sostanzialmente invariata. Si approfitta del riscatto dell'acquedotto del Patriziato di Faido, per precisare alcuni aspetti.

Commento agli articoli del mandato

Di principio gli articoli non danno adito a interpretazioni di sorta, pertanto con il presente MM vengono commentati quelli che necessitano di una breve descrizione.

- Art. 2.5 premessa presente mandato e accordo precedente: si precisa che la convenzione tra il Comune e la CEF viene annullata e sostituita dal mandato di prestazione allegato al presente messaggio.
- Artt. 4 e 5 durata e accordi futuri: si precisa che a differenza di quanto prevedeva la convenzione (durata indeterminata) il mandato prevede una durata determinata di 10 anni, rinnovabile tramite una valutazione da parte delle parti coinvolte.
- **Art. 6 disdetta straordinaria**: vengono precisati i motivi per i quali è possibile disdire il mandato: unicamente per motivi gravi o circostanze straordinarie.
- **Art. 7 condotte e infrastrutture**: si precisa che tutte le condotte e le infrastrutture restano di proprietà del Comune e che l'eventuale maggior valore degli impianti che si potrà verificare alla scadenza del mandato non comporta alcun indennizzo alla CEF.
- art. 10 e art. 12 compiti della CEF e gestione tecnico amministrativa: si precisano i compiti affidati alla CEF. I compiti di emettere le tasse per la distribuzione dell'acqua potabile e di

allacciamento (e ogni altra tassa), come pure la tenuta della contabilità dell'AAP spettano al Comune.

- Art 14 manutenzione straordinaria: vengono specificate in quali circostanze la CEF ha la competenza per effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria (emergenza, imprevisto oppure delle perdite) senza che il Comune abbia preventivamente deciso in merito. Negli altri casi è necessaria una decisione da parte del Comune (del Municipio su delega oppure del CC).
- Art. 15.2 lavori di rinnovo degli impianti e investimenti per lavori di miglioria: sulla scorta dell'esperienza maturata e della competenza che la CEF ha sviluppato in questi 10 anni, si è ritenuto opportuno codificare in un articolo del mandato che la CEF viene preventivamente coinvolta nella pianificazione degli investimenti.
- **Art. 16 basi giuridiche**: si precisa che su tutto il comprensorio di riferimento del Comune (escluso quello della Degagna di Fichengo), garantendo una parità di trattamento all'utenza, è applicato il Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile dell'Azienda Acqua Potabile e industriale (cfr. anche MM 20/2022).
- **Art. 17 remunerazione alla CEF**: si codifica che l'importo da versare alla CEF per le prestazioni e i servizi erogati è stabilito nell'ambito del preventivo. Evidentemente, ritenuti i vari imprevisti e rotture, l'importo sarà conguagliato in sede di consuntivo.
- **Art. 25.2 obblighi della CEF**: si definisce che la fornitura di acqua potabile al di fuori delle zone edificabili ha luogo <u>unicamente</u> se sono adempiute le tre seguenti condizioni cumulative:
 - 1. il Comune ha rilasciato al proprietario un'autorizzazione di edificazione;
 - 2. il Comune ha autorizzato e deciso l'estensione della rete per allacciare i fondi interessati:
 - 3. il Comune si assume integralmente i costi di realizzazione di estensione della rete.
- Art. 26 divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti: si codifica che di principio non è possibile cedere il presente contratto ad eccezione che vi sia un accordo reciproco tra Comune e CEF.
- Art. 29 entrata in vigore: si codifica che con l'approvazione del mandato di prestazione Comune/CEF ogni accordo precedentemente sottoscritto relativamente al servizio di gestione e approvvigionamento di acqua potabile è annullato.

Conclusioni

L'approvazione dei mandati di prestazione e la loro modifica è di competenza del Consiglio comunale sulla base dell'art.193 a LOC, secondo le modalità previste per i regolamenti comunali. Questo oggetto per essere approvato necessita della maggioranza dei votanti e deve raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio.

Aspetti contabili e finanziari

L'approvazione del presente contratto non comporta modifiche finanziarie, per cui il presente messaggio municipale è attribuito unicamente alla commissione delle petizioni.

Per le considerazioni espresse, richiamati gli artt. 193 lett. a) e 13 cpv. 1, lett. a) LOC vi invitiamo a voler

<u>risolvere</u>

- 1. È approvato il nuovo mandato di prestazioni tra la Cooperativa elettrica di Faido (CEF) e i Comune, per la gestione e il servizio di approvvigionamento idrico nel comprensorio del Comune di Faido (escluso il comprensorio AAP della Degagna di Fichengo).
- 2. Il mandato entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione Enti Locali e avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2023.

Con stima.

Per il Municipio di Faido I Sindaco La Segretaria

C. Nastasi

Allegato: mandato di prestazione

Approvato con ris. mun. 500/2022 del 15 novembre 2022

N.B. Il presente messaggio viene attribuito alla Commissione delle petizioni



MANDATO DI PRESTAZIONI

Gestione servizio acqua potabile Comune di Faido

Indice

ı	(Seneralita	
	1. 2.	Contraenti Premesse	1 1 1
	3.	Scopo	ı
		Oggetti del contratto	
	4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	Durata determinata Accordi futuri Disdetta straordinaria Infrastrutture e condotte Contatori Oggetto Compiti della CEF Gestione tecnica e manutenzione ordinaria Gestione tecnico-amministrativa Assicurazione della qualità Manutenzione straordinaria Lavori di rinnovo impianti	1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Ш		Disposizioni finali	
	16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.	Basi giuridiche Remunerazione alla CEF Idranti Interruzione - sospensione - malfunzionamento Clausola di esclusione delle responsabilità Intervento di ripristino in generale Eventuale intervento rimozione guasti Consulenza tecnica Obblighi del Comune Obblighi della CEF Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti Contestazioni Modifiche di contratto Entrata in vigore	3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
	30. 31.	Distribuzione Allegati	5 5

Generalità

1. Contraenti

1.1 Comune di Faido, Azienda Acqua Potabile, rappresentata dal suo Municipio

(detta in seguito "Comune")

1.2 La Cooperativa Elettrica di Faido (CEF)

(detto in seguito "CEF")

(entrambe dette in seguito le "Parti")

2. Premesse

- 2.1 Il Comune è proprietario delle strutture necessarie all'approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini o utenti siti nel comprensorio di distribuzione della propria AAP (escluso il comprensorio della Degagna di Fichengo).
- 2.2 Il Comune è proprietario o detiene delle servitù sui fondi ove sono posate le condotte di distribuzione dell'acqua.
- 2.3 La CEF ha la competenza e il personale necessario e qualificato per la gestione ottimale del servizio di erogazione di acqua potabile.
- 2.4 La CEF deve assicurare che il servizio di distribuzione venga sempre garantito alla cittadinanza, sia in condizioni normali che in condizioni di emergenza.
 Il Comune è il primo garante nei confronti dell'Utenza come previsto dalla Legge sull'approvvigionamento idrico.
- 2.5 Il presente Mandato di prestazioni annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente sottoscritto dalle parti in relazione alla gestione del servizio di acqua potabile.
- 2.6 Le presenti premesse sono parte integrante del Mandato di prestazioni.

Scopo

3.1 Scopo del presente Mandato di prestazioni è quello di: definire i compiti che la CEF svolgerà per conto del *Comune* e disciplinare nel contempo gli aspetti finanziari relativi al servizio di erogazione di acqua potabile.

Oggetti del contratto

4. Durata determinata

- 4.1 La gestione del servizio di erogazione di acqua potabile viene affidata alla CEF tramite il presente Mandato di prestazioni per la durata determinata di 10 (dieci) anni.
- 4.2 Il contratto ha inizio in data 1°gennaio 2023 con scadenza al 31 dicembre 2032.

5. Accordi futuri

5.1 Un anno prima della scadenza, e meglio entro il 31 dicembre 2031 le *Parti* valuteranno la possibilità di proseguire la collaborazione, definendo le nuove condizioni contrattuali con particolare riguardo agli aspetti tecnici-finanziari.

6. Disdetta straordinaria

- 6.1 Il Mandato di prestazioni può essere disdetto con preavviso di 6 (sei) mesi per una scadenza qualsiasi per motivi gravi o circostanze straordinarie.
- 6.2 Costituisce in particolare motivo grave il mancato ossequio delle istruzioni/indicazioni tecniche da parte della CEF relative al buon funzionamento del servizio di erogazione di acqua potabile.
- 6.3 Costituiscono inoltre motivo grave ripetute carenze e/o negligenze da parte della CEF nell'esecuzione dei compiti oggetto del presente Mandato di prestazioni.

7. Infrastrutture e condotte

- 7.1 L'acquedotto è costituito dalle infrastrutture e dalle condotte attualmente presenti sul comprensorio di distribuzione.
- 7.2 Il Comune mette a disposizione della CEF tutte le infrastrutture e condotte connesse alla captazione, al trasporto e alla distribuzione di acqua potabile allo stato in cui si trovano al momento della data di inizio del contratto (vedi art. 4.2), così come pure eventuali condotte di distribuzione o opere future necessarie al buon funzionamento del servizio di erogazione di acqua potabile. L'accesso alle infrastrutture viene garantito in ogni momento alla CEF.
- 7.3 Le stesse rimarranno di proprietà del Comune.
- 7.4 Lo stato generale delle proprietà e delle attrezzature di trasporto e distribuzione di acqua potabile, di proprietà del *Comune*, dovrà essere mantenuto da parte di entrambi i contraenti (ciascuno per quanto di sua spettanza), in stato di efficienza pari a quello della data d'inizio contratto (vedi art. 4.2), così come pure eventuali condotte di distribuzione o opere future necessarie al buon funzionamento del servizio di erogazione di acqua potabile.
- 7.5 Per l'eventuale maggior valore degli impianti e proprietà che si potrà verificare a scadenza del presente Mandato di prestazioni, la CEF non potrà pretendere alcun indennizzo supplementare.

8. Contatori

- 8.1 I contatori sono di proprietà della CEF.
- 8.2 Durante il Mandato di prestazioni i contatori vetusti vengono sostituiti a spese della CEF.
- 8.3 Il Comune versa alla CEF l'importo per il noleggio dei contatori posati. L'importo annuo è definito in sede di preventivo e conguagliato in sede di consuntivo.

9. Oggetto

9.1 Per "gestione" si intendono tutte le operazioni tecniche atte a garantire un servizio ottimale di erogazione dell'acqua potabile.

10. Compiti della CEF

- 10.1 La CEF avrà quale compiti:
 - la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria;
 - la gestione tecnico-amministrativa (v. art. 12);
 - l'assicurazione della qualità;
 - la manutenzione straordinaria decisa dal Comune per i lavori di miglioria/ampliamento.
- 10.2 La CEF eseguirà tali compiti conformemente ai requisiti di legge e a quanto previsto dalle norme applicabili al settore.

11. Gestione tecnica e manutenzione ordinaria

- 11.1 Per gestione tecnica e manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori effettuati presso gli impianti degli acquedotti relativi al servizio di erogazione di acqua, in particolare:
 - a) il supporto al *Comune* nella definizione della propria pianificazione di potenziamento o rinnovo delle infrastrutture;
 - b) l'esercizio e la sorveglianza degli impianti;
 - c) la disponibilità d'intervento del servizio di picchetto e l'esecuzione degli interventi;
 - d) il controllo delle zone di protezione, delle infrastrutture e degli impianti:
 - e) il rilevamento delle perdite;
 - f) la pulizia delle sorgenti, delle camere e dei serbatoi:
 - g) lo spurgo delle condotte;
 - h) la manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti/apparecchi;
 - i) l'aggiunta/sostituzione dei materiali di consumo degli impianti di trattamento/disinfezione dell'acqua;
 - j) la manutenzione straordinaria (riparazioni o interventi con carattere di emergenza/imprevisto);
 - k) la vigilanza sull'uso parsimonioso e razionale dell'acqua fornita e prendere, se del caso, le misure necessarie volte a interrompere lo spreco;
 - l) la richiesta di approvazione da parte del Comune per interventi di manutenzione ordinaria superiori a fr. 15'000.-.

12. Gestione tecnico-amministrativa

- 12.1 Per gestione con l'utenza si intendono le pratiche amministrative-burocratiche relative al servizio di erogazione di acqua in particolare:
 - a) la lettura dei contatori:
 - b) la comunicazione in caso di non conformità dell'acqua;
 - c) la comunicazione annuale al Comune della qualità dell'acqua distribuita.
- 12.2 Il compito di emettere le tasse per la distribuzione dell'acqua potabile e di allacciamento e di ogni altra tassa all'utenza spetta al Comune.

13. Assicurazione della qualità

- 13.1 L'assicurazione della qualità viene effettuata tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare:
 - la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
 - l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
 - l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD);
 - l'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari.
- 13.2 Il sistema di autocontrollo è basato sui principi dell'HACCP (Hazard Analysis Criticai Contrai Point), che consiste nell'analisi dei pericoli con conseguente gestione dei punti critici di controllo.

14. Manutenzione straordinaria

- 14.1 Vi è manutenzione straordinaria di competenza della CEF quando vengono effettuati riparazioni o interventi alle infrastrutture e alle condotte che **rivestono un carattere d'emergenza e/o imprevisto**, oppure a seguito del rilevamento di perdite. In tutte le altre circostanze il Comune rimane competente a decidere, essendo proprietario delle infrastrutture. Va in tal caso seguita la procedura prevista dalla Legge organica comunale (art. 13 cpv. 1 let. g LOC).
- 14.2 Dal profilo tecnico, la competenza è della CEF che assicura la loro tempestiva esecuzione, tenendo aggiornato il Comune sugli interventi. Nei casi di necessità e d'urgenza la CEF è già sin d'ora autorizzata ad intervenire, notificando al Comune solo a posteriori l'intervento.

15. Lavori di rinnovo impianti e investimenti per lavori di miglioria

- 15.1 Sono considerati rinnovi di impianti quei lavori che si limitano alla sostituzione di impianti in scadenza di durata di vita.
- 15.2 Gli investimenti per lavori di miglioria o rinnovo impianti sono integralmente a carico del Comune e i relativi crediti vengono approvati e deliberati dagli organi comunali preposti.

 Di regola il Comune coinvolge preventivamente la CEF nella pianificazione degli investimenti.

 Il Comune informa tempestivamente la CEF sulle decisioni prese e indica all'eventuale progettista o direzione lavori l'obbligo di informare e tenere aggiornata la CEF.
- 15.3 La progettazione e/o la realizzazione degli investimenti può essere deliberata anche alla CEF, che ne assicura la corretta esecuzione nel rispetto dei disposti di legge.

Disposizioni finali

Basi giuridiche

16.1 Il *Comune* si impegna ad adeguare (e mantenere) il proprio Regolamento applicabile a tutti gli Utenti del proprio comprensorio, basandosi sul Regolamento per la fornitura di acqua potabile dell'Azienda Acqua Potabile e industriale (allegato 1).

17. Remunerazione alla CEF

- 17.1 L'importo che il *Comune* versa alla CEF per le prestazioni erogate e meglio specificate, viene stabilito annualmente nell'ambito dell'allestimento del Preventivo, sezione Approvvigionamento idrico.
- 17.2 Gli importi vengono corretti annualmente sulla base del consuntivo considerando i costi effettivi sostenuti nell'anno di esercizio del Mandato di prestazioni.
- 17.3 La CEF provvederà mensilmente a inviare le fatture al Comune relativa all'esperimento dei compiti elencati agli articoli precedenti.

18. Idranti

- 18.1 La gestione dell'acquedotto presuppone un corretto funzionamento degli idranti che devono essere oggetto di regolari ispezioni e manutenzioni.
- 18.2 La CEF assume anche la manutenzione degli idranti.

19. Interruzione - sospensione - malfunzionamento

- 19.1 La CEF ha il diritto di sospendere/interrompere il servizio di erogazione dell'acqua potabile, in particolare nei seguenti casi:
 - per cause di <u>forza maggiore</u>: quali eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati;
 - <u>eventi straordinari:</u> quali perturbazioni, incendio, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi atmosferici;
 - <u>attività legate all'esercizio</u>: quali lavori di riparazione a seguito di rotture, guasti, malfunzionamenti, manutenzioni, ampliamenti degli impianti e/o modifiche di tracciato o quant'altro.
- 19.2 Nei casi di sospensione prevedibili la CEF annuncia per tempo agli utenti interessati e al *Comune* l'imminente interruzione/sospensione. Negli altri casi non prevedibili l'avviso dovrà essere dato nel più breve lasso di tempo possibile.

20. Clausola di esclusione delle responsabilità

- 20.1 Nelle evenienze descritte all'articolo precedente è esclusa ogni responsabilità della CEF e/o richiesta di indennizzo derivanti dall'interruzione/sospensione e/o mancato servizio di erogazione di acqua potabile che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 20.2 La CEF non si assume responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/impianti infrastrutture del *Comune* derivanti dalle interruzioni di cui sopra.
- 20.3 Restano riservati i casi di manifesta negligenza o colpa grave da parte della CEF.

21. Intervento di ripristino in generale

- 21.1 In caso di guasto/rotture riscontrati da una delle due *Parti* contrattuali, questa comunicherà tempestivamente all'altra parte il luogo, l'entità del guasto/rotture e la durata presumibile della messa fuori servizio.
- 21.2 Gli interventi per il ripristino del servizio di erogazione di acqua potabile dovranno essere eseguiti unicamente da personale specializzato o da una ditta al quale è stato conferito esplicito mandato in tal senso dai responsabili dei contraenti per quanto di propria spettanza e proprietà.
- 21.3 Entrambi i contraenti si impegnano nel caso di guasti a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la messa fuori servizio del collegamento e a ripristinarlo nel tempo più corto possibile.

22. Eventuale intervento rimozione guasti

22.1 Nel caso in cui il Comune decidesse di richiedere l'intervento degli addetti della CEF per manutenzione straordinaria o lavori di miglioria con tipologie di difficoltà che richiedono competenze particolari, la CEF attuerà tutti gli accorgimenti volti a ristabilire un'erogazione normale, assumendo il comando completo delle operazioni secondo i suoi principi d'intervento, sempre coordinando l'intervento con il Comune.

23. Consulenza tecnica

23.1 La CEF, su richiesta del *Comune*, si metterà a disposizione per eventuali modifiche, migliorie o sostituzione di apparecchiature per definire le opportune soluzioni tecniche da approntare.

24. Obblighi del Comune

- 24.1 *Il Comune* concede alla CEF l'occupazione gratuita dell'area pubblica per tutte le operazioni legate alla gestione del servizio di erogazione di acqua potabile.
- 24.2 Il *Comune* mette a disposizione della CEF, gratuitamente, le aree necessarie per il deposito di materiale, infrastrutture e condotte necessarie ai lavori di manutenzione di ogni genere così come pure per lavori di miglioria da esso commissionati.

25. Obblighi della CEF

- 25.1 La fornitura di acqua potabile avviene all'interno del perimetro della rete di distribuzione del Comune.
- 25.2 La CEF deve fornire acqua potabile fuori dal perimetro PR unicamente se le seguenti condizioni cumulative sono adempiute:
 - 1. il Comune ha rilasciato al proprietario un'autorizzazione di edificazione:
 - 2. il Comune ha autorizzato e deciso l'estensione della rete per allacciare i fondi interessati;
 - il Comune si assume integralmente i costi di realizzazione di estensione della rete.

26. Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti

- 26.1 Le *Parti* si impegnano a non trasmettere ai loro successori in fatto ed in diritto tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.
- 26.2 Questo divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti varrà anche in caso di trasformazione giuridica o cambiamento di ragione sociale di una delle *Parti* contraenti.
- 26.3 In via del tutto eccezionale il trasferimento dei diritti/obblighi derivanti è permessa a condizione che:
 - vi sia accordo reciproco in tal senso delle Parti.
 - i successori legali siano in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti.
- 26.4 In caso di inadempienza di quanto sopra indicato, è data facoltà di disdetta straordinaria ai sensi dell'articolo 6 del presente Mandato di prestazioni.

27. Contestazioni

27.1 Divergenze che dovessero sorgere riguardo all'interpretazione del presente contratto competono alla giurisdizione amministrativa ordinaria.

28. Modifiche di contratto

28.1 Ogni adattamento/modifica o complemento del presente contratto necessita la forma scritta e per quanto necessario, l'approvazione del Consiglio comunale.

29. Entrata in vigore

- 29.1 Il presente Mandato di prestazioni entrerà in vigore previa sottoscrizione da parte della CEF e del Municipio, conseguente all'approvazione del Consiglio comunale e alla successiva ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Quest'ultima decisione non costituisce mera constatazione ma è parte integrante del procedimento di formazione e validità dello stesso Mandato di prestazioni.
- 29.2 Il presente Mandato di prestazioni annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente sottoscritto dalle parti in relazione alla gestione del servizio di acqua potabile.

30. Distribuzione

30.1 Il presente contratto, con i suoi annessi, è redatto in due esemplari e sottoscritto dalle due *Parti* contraenti.

31. Allegati

31.1 Regolamento per la fornitura di acqua potabile Azienda Acqua Potabile e industriale.

Approvato con decisione del CC del

Per la Cooperativa Elettrica di Faido

Il Presidente Il Direttore
Ing. C. Muttoni ing. P. Rosselli

Per il Municipio di Faido

La Segretaria

C. Nastasi A. Pedrini

II Sindaco